

DELIBERA N. 259/22/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN SALVO (CHIETI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del*

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante:” *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTE le note del 30 maggio 2022, 8 e 21 giugno seguenti (rispettivamente prot. li n. 0173070, n. 0181199 e n. 0194345) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Salvo a seguito delle segnalazioni a firma del Dott. Fabio Travaglini, candidato Sindaco in detto Comune, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione ad attività di comunicazione istituzionale effettuate successivamente alla convocazione dei comizi elettorali, e precisamente:

- segnalazione del 19 maggio 2022 relativa alle pubblicazioni sul sito *web* dell'Ente dal titolo: “*A San Salvo la venticinquesima Bandiera Blu*”(10 maggio 2022); “*Eccellenti le acque di balneazione a San Salvo*” (6 maggio 2022); “*Il calendario 2022 del Servizio di disinfezione a San Salvo*” (5 maggio 2022); “*Attività sportiva parchi, San Salvo protagonista con “Sport e Salute” e Anci*” (5 maggio 2022); “*Buona festa dei lavoratori*” (1° maggio 2022); “*Interventi al quartiere Icea, riqualificazione del verde e dei parchi*” (30 aprile 2022); “*Industrie del Vastese, canoni consortili Arap e del Consorzio di Bonifica: richiesta sospensione*”(11 maggio 2022); “*Comuni Fioriti, San Salvo presenta la candidatura*” (12 maggio 2022); “*La panchina arcobaleno contro ogni forma di omofobia*” (17 maggio 2022); “*Presentato il progetto del nuovo lungomare Ascoltate le osservazioni dei balneatori*” (18 maggio 2022); “*Inviata la richiesta per un francobollo commemorativo per celebrare il centenario della nascita di Vitale Artese*” (18 maggio 2022) e “*La presentazione del nuovo piano strategico per il centro storico di San Salvo*” (18 maggio 2022);
- segnalazione del 31 maggio 2022 relativa alle seguenti pubblicazioni sul sito *web* e sul profilo *facebook* dell'Ente: articolo su *facebook* dal titolo “*Città di San Salvo - Pandemia, benemerita della Regione per gli agenti della Polizia Locale di San Salvo*” (20 maggio 2022 ore 09:31), comunicato stampa dal titolo “*Il Piano strategico per il centro storico di San Salvo*” (24 maggio 2022), articolo su *facebook* sul progetto eTwinning (20 maggio 2022 ore 01:49), articolo su *facebook* di cordoglio per la morte di tre giovani concittadini (20 maggio 2022 ore 04:11), articolo su *facebook* dal titolo

- “In occasione dei trent’anni dalla strage di... - Città di San Salvo”* (24 maggio 2022 ore 15:53), articolo su *facebook* sul futuro della Pilkington (24 maggio 2022 ore 06:40), articolo su *facebook* sull’incontro del sindaco Tiziana Magnacca dei genitori degli alunni che il prossimo anno frequenteranno la scuola primaria di via Ripalta (25 maggio 2022 ore 02:34), articolo su *facebook* corredato da video sulla *“Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana. San Salvo...”* (30 maggio 2022);
- segnalazione dell’8 giugno 2022 avente ad oggetto la conferenza stampa di fine mandato indetta dal Sindaco uscente Tiziana Magnacca per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 9:30. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 20 e 31 maggio 2022 le controdeduzioni per le prime due segnalazioni, ha proposto l’archiviazione a titolo di intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, non ravvisando invece di procedere relativamente alla terza segnalazione *“per insussistenza del fatto contestato”*;

RITENUTO di dover riunire i due procedimenti, stante l’identità del soggetto segnalato e delle fattispecie in violazione della medesima disposizione recata dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATE le memorie difensive del 24 maggio 2022 e 1° giugno seguente con le quali il Comune di San Salvo, in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato regionale ai sensi dell’articolo 9 legge 28 del 2000, *“ha comunicato la volontà di attenersi con maggior rigore alle prescrizioni stabilite dall’art. 9 della L. 28/2000 provvedendo ad adeguare i testi relativi agli articoli segnalati alla normativa predetta”* e relativamente alla seconda segnalazione *“di aver provveduto alla cancellazione di tutti i comunicati oggetto di segnalazione tranne quello relativo alla strage di Capaci, modificato al fine di renderlo impersonale e mantenuto in quanto derivante da un’iniziativa dell’Anci nazionale per commemorare la morte del magistrato Giovanni Falcone”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO che, nell'ambito dell'attività di verifica - come rappresentato dal Comitato regionale competente – *“la diffusione di frammenti di dichiarazioni tratti da quelle fornite dal Sindaco durante la conferenza”* oggetto della terza segnalazione *“su talune testate giornalistiche locali”* e non sui canali dell'Ente *“rappresenta[...] il frutto di specifiche scelte editoriali private”* tali da non poter essere ricondotti nell'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, realizzata dal Comune di San Salvo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, costituiti dal sito *web* e dal profilo *facebook*;

PRESO ATTO che relativamente alla prima segnalazione del 19 maggio 2022 il Comune di San Salvo ha provveduto in data 26 maggio 2022 a rimuovere *“otto comunicati su dodici”*, mentre *“i restanti quattro ‘in chiaro’ sul sito istituzionale dell'Ente risultano opportunamente rispondenti, nella versione attuale, ad entrambi i criteri dell'impersonalità e dell'indispensabilità previsti dal richiamato art. 9 della L. 28/2000, non rinvenendosi più richiami alla specifica figura del Sindaco pro-tempore, Avv. Tiziana Magnacca né, più in generale, ad altri esponenti politici dell'attuale Amministrazione comunale e che gli stessi risultano altresì connotati dal carattere dell'indifferibilità delle sottese notizie quanto ai primi tre comunicati e del tutto neutro il quinto”*;

PRESO ATTO che relativamente alla denuncia del 30 maggio 2022 risulta alla data del 7 giugno 2022 che *“gli articoli oggetto di segnalazione non risultano al momento più raggiungibili sul profilo Facebook dell'Ente, eccezion fatta per il comunicato inerente la strage di Capaci che, nella sua versione attuale non reca più il riferimento alla persona dell'attuale Sindaco Magnacca”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato le predette attività ed accertato gli adeguamenti spontanei agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alle proposte di archiviazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Salvo e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba